



AERONAUTICA MILITARE – 3° REPARTO GENIO



MINISTERO DELLA DIFESA
AERONAUTICA MILITARE
3° REPARTO GENIO A.M.
Ufficio Affari Amministrativi
C.F. 80005700721 - PEC: 3aerogenio@postacert.difesa.it

DISCIPLINARE AMMINISTRATIVO DI GARA
GARA EUROPEA PROCEDURA APERTA P24-110

Codice Iniziativa: 4345666

Ente appaltante	Aeronautica Militare –Comando Logistico Serv-. Infrastrutture - 3° Reparto Genio A.M. - Via G. d'annunzio n. 36 - 70128 Bari-Palese (BA)
Tipologia della procedura	GARA EUROPEA PROCEDURA APERTA (art. 71 del d.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)
Codice CPV principale	71241000-9 Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi
CUP	D62F24000190001
Codice CIG	Come da riepilogo iniziativa
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	12/08/2024 – ORE 10:00
Criterio di Aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108, comma 2 - lett. b, del d.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)
Oggetto della procedura	Servizi di indagini e prove di laboratorio propedeutiche alla progettazione esecutiva(con gli elementi di fattibilità T.E.) e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
Località	Gioia del Colle (BA)
Valore totale della procedura	€ 669.129,31 oltre oneri per sondaggi e indagini di laboratorio pari a € 1.910,00 ,esclusi I.V.A. ed oneri previdenziali e assistenziali
Aliquota oneri previdenziali ed assistenziali	4%
Aliquota I.V.A. applicabile	22%
Responsabile unico del progetto	Col. G.A.r.n. GIURA ing. Antonio

PREMESSE, NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Con Decisione di Contrarre prot. M_D ARM003 REG2024 0034526 del 20/03/2024, questa Amministrazione ha deciso di affidare il servizio di "Svolgimento di indagini e prove di laboratorio, redazione della progettazione esecutiva comprendente gli elementi di fattibilità tecnico economica e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione" inerente i lavori di "Adeguamento infrastrutturali necessari per l'hangar n. 2 del 36° Stormo per l'attività manutentiva di linea correttiva".

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo www.acquistiinrete.it modalità ASP.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 comma 2, lett. b) del d.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Per la presente procedura saranno osservate le seguenti norme e disposizioni:

- il R.D. 18.11.1923, n. 2440 e relativo regolamento approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827;
- il Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. 19.04.2000, n. 145;
- il testo unico sulla sicurezza di cui al d.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "piano straordinario contro le mafie, etc." e ss.mm.ii.;
- il d.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159 "codice antimafia" e ss.mm.ii.;
- il d.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture";
- il d.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" di seguito chiamato "Codice";
- le Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione editate da CONSIP S.p.a.;
- ogni altra norma specificatamente indicata nel presente disciplinare e nella documentazione di natura tecnica.

FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO – FVOE 2.0

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico, come sancito dalla Delibera ANAC 262/2023, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

Per quanto sopra, l'Operatore economico ha l'**obbligo** di creare, attraverso la funzione FVOE 2.0 (*Fascicolo virtuale dell'operatore economico*) presente sul sito web ANAC (*Autorità Nazionale Anticorruzione*), un proprio **repository** (*fascicolo virtuale*) dove accumulare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.



1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA ELETTRONICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura viene svolta con l'ausilio del Sistema telematico ASP (di seguito per brevità anche solo "Piattaforma") gestito da CONSIP S.p.A.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle condizioni generali di utilizzo della Piattaforma CONSIP.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" reperibile al seguente link: [REGOLE per l'ACCESSO e l'UTILIZZO del \(acquistinretepa.it\)](https://www.acquistinretepa.it), che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità di idonea strumentazione tecnica ed informatica.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.



AERONAUTICA MILITARE – 3° REPARTO GENIO



Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato ai numeri elencati nell'apposita sezione della Piattaforma.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Disciplinare amministrativo di gara.
- Patto di integrità.
- Allegato A - Requisiti di progettazione.
- Allegato B - Elementi di valutazione OEPV.
- Documento unico di gara europeo (DGUE), Dichiarazione sostitutiva di partecipazione, Dichiarazione requisiti di carattere speciale, Dichiarazioni integrative, Documentazione e dichiarazioni soggetti associati.
- La documentazione tecnica è interamente allegata alla Piattaforma.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) e g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, DURATA

L'appalto è costituito da un unico lotto in considerazione della natura e dell'importo complessivo dei lavori in argomento che non rendono né tecnicamente possibile né economicamente conveniente suddividere l'appalto in lotti.

La presente gara ha per oggetto l'affidamento di : Svolgimento di indagini e prove di laboratorio, redazione della progettazione esecutiva comprendente gli elementi di fattibilità tecnico economica e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione" inerente i lavori di "Adeguamento infrastrutturali necessari per l'hangar n. 2 del 36° Stormo per l'attività manutentiva di linea correttiva".

L'importo a base di gara è di € 669.129,31 oltre oneri per sondaggi e indagini di laboratorio € 1.910,00, oneri previdenziali e assistenziali e I.V.A. 22%

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del decreto ministeriale 17.06.2016, come da schema di determinazione dei corrispettivi "DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE".

Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari.

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008.

La **prestazione principale** è quella relativa a : "Svolgimento di indagini e prove di laboratorio, redazione della progettazione esecutiva comprendente gli elementi di fattibilità tecnico economica e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione".

CATEGORIE (ID Opere)	Grado di Complessità	IMPORTO in Euro (*)
E.15	0,95	3.640.000,00
IA.01	0,75	580.000,00
IA.02	0,85	1.240.000,00
IA.03	1,15	1.490.000,00



AERONAUTICA MILITARE – 3° REPARTO GENIO



L'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi sono riportati nell'allegato "DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE". L'importo complessivo dei lavori relativi ai servizi in oggetto, è stimato in € 6.950.000,00 inclusi gli oneri per la sicurezza.

Le prestazioni oggetto del servizio da affidare sono in dettaglio definite nel Disciplinare Tecnico.

L'appalto è finanziato CON I FONDI DELLA PROGRAMMAZIONE INFRASTRUTTURALE SCORREVOLE 2023/2025, per € 475.000,00 e la restante parte con i fondi della PIS 2024/2026

3.1. DURATA

La prestazione dovrà essere ultimata entro **180 (Centottanta)** giorni consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio prestazione.

Per quanto riguarda il dettaglio e gli specifici tempi di esecuzione del servizio, si rimanda al Disciplinare tecnico allegato.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- società tra professionisti;
- società di ingegneria;
- prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) e h) del presente elenco;
- consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- consorzi stabili professionali ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017;
- aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Per comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale, l'Operatore economico, tramite apposite funzionalità del FVOE 2.0, provvede a richiedere agli Enti certificanti il rilascio dei documenti contenuti nell'**Allegato I (cause automatiche di esclusione)** e nell'**Allegato II (cause non**



AERONAUTICA MILITARE – 3° REPARTO GENIO



automatiche di esclusione) della Delibera ANAC n. 262 del 20/06/2023.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Ai sensi dell'art. 96, comma 14 del Codice, l'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

L'Operatore economico inserisce nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e indica nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

in alternativa, dichiara che è stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning [indica le motivazioni con apposita dichiarazione da allegare] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

- Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- La mancata accettazione delle clausole contenute nel **patto di integrità** e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del d.Lgs. n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

Per comprovare il possesso dei requisiti di ordine speciale, l'Operatore economico, tramite apposite funzionalità del FVOE 2.0, provvede a richiedere agli Enti certificanti il rilascio dei documenti contenuti nell'**Allegato V (requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura)** della Delibera ANAC n. 262 del 20/06/2023.

I partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

Per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo, si rinvia all'allegato A "REQUISITI DI PROGETTAZIONE" che forma parte integrante con il presente disciplinare.

7. AVVALIMENTO



AERONAUTICA MILITARE – 3° REPARTO GENIO



Gli Operatori economici, in possesso dei prescritti requisiti di ordine generale ma carenti di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali richieste dal bando, qualora intendano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del d.P.R. 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 104 del Codice. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'operatore economico che intende far ricorso all'istituto dell'avvalimento deve allegare alla documentazione amministrativa:

- a) Un proprio DGUE attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria.
- b) Il DGUE dell'ausiliaria, compilato nelle parti pertinenti, che attesti:
 - il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5;
 - il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento.
- c) Una dichiarazione di impegno dell'ausiliaria, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.
- d) Una dichiarazione integrativa, per ciascuna ausiliaria, di cui al punto 15.3.
- e) Il **contratto di avvalimento**, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico; il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3 del Codice, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Se l'avvalimento ha ad oggetto titoli di studio e professionali o le esperienze professionali pertinenti, i concorrenti possono utilizzare, ai fini della qualificazione alla gara, la capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dall'art. 104, comma 3 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. È comunque sempre ammesso il subappalto delle indagini, dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni.

La richiesta di subappalto deve essere esplicitata nella fase di compilazione dell'offerta sulla Piattaforma in uso.



AERONAUTICA MILITARE – 3° REPARTO GENIO



L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata nella fase esecutiva dell'appalto, ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 16 dell'art. 119 del Codice, a patto che:

- sia stata presentata regolare richiesta in fase di gara. In assenza non si procederà ad autorizzare subappalti in corso d'opera;
- ricorrano i presupposti di cui all'art. 105, comma 4 del Codice;
- siano stati verificati, con esito positivo, il possesso in capo al subappaltatore dei requisiti speciali previsti per la categoria e per l'importo delle prestazioni da subappaltare e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice.

L'Amministrazione provvederà a verificare presso gli enti preposti il possesso dei requisiti di cui all'art. 94 del Codice secondo le modalità indicate nelle Linee Guida A.N.A.C. n. 6 del 6 settembre 2013.

All'Affidatario, pertanto, nei casi non ricompresi tra quelli suddetti, è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, potendosi valere, solo eccezionalmente e sotto la propria direzione e responsabilità, ai sensi dell'art. 2232 del Codice Civile, di ausiliari, qualora la collaborazione di questi non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione e ne sia informato l'Affidatario.

Resta inteso che gli elaborati così prodotti, ancorché sottoscritti dai terzi, dovranno essere fatti propri dal professionista che li sottoscriverà a sua volta.

Le prestazioni potranno essere subappaltate così come disciplinato sopra, ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, considerando la peculiarità delle suddette aree rientranti all'interno di un sedime militare dell'Amm. Difesa nonché per garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice.

10. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, è previsto a carico degli operatori economici, il sopralluogo obbligatorio – laddove indicato nello schema di contratto - presso le aree di intervento, da effettuarsi a cura del rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da altro soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega, munita di copia del documento di identità del delegante.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura.

La richiesta di sopralluogo dovrà essere inviata agli indirizzi di Posta Elettronica Istituzionale indicati nel documento denominato "SOPRALLUOGO" ed allegato al riepilogo INIZIATIVA, entro 72 ore antecedenti alla scadenza della procedura, come indicata nella Lettera di Invito.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati, stesso mezzo, ai concorrenti con almeno 48 ore di anticipo.

In seguito alla presa visione dei luoghi, la Stazione Appaltante rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo, da allegarsi in sede di presentazione dell'offerta.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più operatori economici. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno degli operatori economici.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 66, del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 101 del Codice.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> e dimostrano l'avvenuto pagamento allegando copia informatica della ricevuta di versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della Legge 266/2005, il versamento del predetto contributo rappresenta condizione di ammissibilità dell'offerta, pertanto, la mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata con l'istituto del soccorso istruttorio a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

12. TUTELA DEL SEGRETO MILITARE

E' fatto divieto all'Operatore economico affidatario – che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare – di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle prestazioni del servizio affidato e così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione della Difesa. L'Operatore economico affidatario è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché da terzi estranei all'Operatore stesso.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.



AERONAUTICA MILITARE – 3° REPARTO GENIO



Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine ultimo di presentazione dell'offerta, pena l'irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180gg dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione amministrativa trasmessa ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità dei documenti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- le mancate allegazioni dell'attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC, del contratto di avalimento, dell'eventuale garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo possono essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- è sanabile il difetto di sottoscrizione delle dichiarazioni richieste con l'esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di giorni cinque affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.



15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Comprende la seguente documentazione:

- ricevuta di versamento attestante l'avvenuto versamento del contributo Anac, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), secondo le modalità indicate al punto 11 del presente disciplinare di gara.
- patto di integrità come da modello "G" allegato.
- attestato di avvenuto sopralluogo come da allegato "C", rilasciato con le modalità indicate al punto 10 del presente disciplinare di gara.
- dichiarazione sostitutiva di partecipazione;
- DGUE;
- dichiarazioni integrative;
- documentazione a corredo;
- eventuale documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati;
- eventuale documentazione in caso di avvalimento;
- la dichiarazione requisiti di carattere speciale;
- eventuale dichiarazione concernente il subappalto;
- eventuali altre dichiarazioni;

15.1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI PARTECIPAZIONE

La dichiarazione sostitutiva di partecipazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, è redatta preferibilmente secondo il relativo modello allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

La dichiarazione sostitutiva di partecipazione dovrà essere caricata sulla Piattaforma.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione sostitutiva di partecipazione è esente dall'imposta di bollo.

La dichiarazione sostitutiva di partecipazione e le altre dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), e g) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

Il concorrente allega:

- a) copia di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale dell'eventuale procura.

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui all'art. 85 del Codice, secondo quanto di seguito indicato.

- a. Scaricare il file in formato .xml disponibile tra la documentazione di gara denominato "DGUE";
- b. Accede alla propria area riservata sul portale <https://acquistinretepa.it>;
- c. Attraverso l'apposita sezione eDGUE utilizza il Servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE per importare e caricare il file scaricato al punto 1;
- d. Compilare le parti del DGUE sino alla fine;
- d. Al termine della compilazione verificare i dati immessi dal "Quadro generale", esportare il documento compilato scaricandolo in formato PDF, sottoscriverlo digitalmente e inserirlo tra la documentazione amministrativa.

Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;



AERONAUTICA MILITARE – 3° REPARTO GENIO



- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, da ciascuna ausiliaria.

15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente, mediante il modello predisposto, rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) e requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali);

Per i professionisti associati

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- b. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) con riferimento a tutti i professionisti associati (art. 34 dell'Allegato II.12 – Parte V – del Codice);

Per le società di professionisti

- c. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- d. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- e. organigramma aggiornato (art. 35 dell'Allegato II.12 – Parte V – del Codice);
- f. In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico (art. 36 dell'Allegato II.12 – Parte V – del Codice);
- i. organigramma aggiornato (art. 36 dell'Allegato II.12 – Parte V – del Codice).
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

- dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;
- dichiara, con riferimento al professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008;
- dichiara, con riferimento al professionista che redige la relazione geologica, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;



AERONAUTICA MILITARE – 3° REPARTO GENIO



7. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
8. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
12. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai numeri da 1 a 13;
 - nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai numeri da 1 a 13;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a: **n. 1** (elenco soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); **n. 7** (partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse); **n. 9** (patto di integrità); **n. 10** (operatori non residenti); **n. 13** (privacy).
- Le aggregazioni di Rete si conformano alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.
- nel caso di avalimento, da ciascuna ausiliaria con riferimento a: **n. 1** (elenco soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); **n. 7** (partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse); **n. 9** (patto di integrità); **n. 10** (operatori non residenti); **n. 13** (privacy).

15.3. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente, altresì, allega:

- a. copia di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura;
- c. **attestazione** di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

[Nel caso studi associati]

- d. statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri.

15.4. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, riepilogate nell'allegato predisposto, sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;



AERONAUTICA MILITARE – 3° REPARTO GENIO



d) dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente allega tutta la documentazione elencata al precedente punto 7.

N.B. Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.6. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16. OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica, per i cui dettagli si rimanda all'allegato B "ESTRATTO DI DISCIPLINARE DI GARA/ Elementi di valutazione OEPV" è composta da:

1. Relazione tecnica dei servizi offerti;
2. In caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.

La "Relazione tecnica" redatta secondo le caratteristiche richieste nelle schede di valutazione dettagliate nell'allegato B "ESTRATTO DI DISCIPLINARE DI GARA/ Elementi di valutazione OEPV", **dovrà** esplicitare in modo completo e dettagliato gli elementi richiesti ed essere costituita dalla documentazione specificatamente dettagliata nel richiamato allegato **senza alcun riferimento al prezzo e comunque senza nessun elemento concernente l'offerta economica, a pena l'esclusione.**

La Commissione giudicatrice potrà, in caso di carenza della documentazione tecnica complessivamente presentata dal concorrente, tale da non consentire una completa valutazione degli elementi descritti, chiedere integrazioni e chiarimenti.

Tutti i documenti inerenti la Relazione tecnica, dovranno essere caricati nella sezione "BUSTA TECNICA" predisposta dalla Piattaforma attraverso l'apposita funzione di caricamento documenti.

In materia di accesso agli atti di gara l'offerente indica le parti dell'offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali motivandolo espressamente. L'individuazione deve essere precisa e cioè occorre indicare espressamente quali parti della propria offerta siano meritevoli di tutela della riservatezza e deve essere motivata e comprovata.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche stabilite nella documentazione tecnica allegata. **Le eventuali facciate delle Relazioni Tecniche successive a quelle massime previste non saranno prese in considerazione dalla commissione in fase di valutazione delle offerte.**



AERONAUTICA MILITARE – 3° REPARTO GENIO



N.B. Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'offerta tecnica.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di partecipazione di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso la Piattaforma, un'*Offerta economica* secondo la procedura e le modalità che seguono:

- inserimento nell'apposita sezione della Piattaforma dei valori richiesti; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dalla Piattaforma in formato PDF, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso la sezione **"BUSTA ECONOMICA"** della Piattaforma dopo averla:
 - scaricata e salvata sul proprio PC;
 - sottoscritta digitalmente.

L'Offerta economica contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- il ribasso percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara, al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA;
- validità dell'offerta (per un minimo 240 giorni).

Il numero massimo di cifre decimali previsto per l'offerta economica è pari a 4.

A tal proposito si precisa che in presenza di offerte con un numero di cifre decimali superiore a quattro, le cifre eccedenti le quattro consentite saranno troncate e non avranno alcun valore sia con riferimento al prezzo di contratto che in merito alla determinazione del punteggio da attribuire all'offerta economica del concorrente.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta o sottoposte a condizione o alternative.

Ed inoltre,

- l'offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- l'offerta è onnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento dei servizi connessi elencati nel presente Disciplinare amministrativo di gara e relativo Disciplinare Tecnico;
- in caso di discordanza tra il valore al ribasso e/o percentuale di ribasso indicata in lettere e quella indicata in cifre sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.

Con la presentazione dell'offerta economica, l'Operatore economico prende atto, altresì, delle seguenti condizioni:

- accettazione espressa dei contenuti dell'allegato **Patto di Integrità**;
- aver esaminato tutte le prescrizioni di carattere amministrativo e tecnico riportate negli allegati di gara.

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di partecipazione di cui ai paragrafi 15.1.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta	Punteggio massimo
ECONOMICA	25
TECNICA	75
Totale	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

I criteri di valutazione, attribuzione e calcolo punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sono elencati nell'allegato B "Elementi di valutazione OEPV".

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La procedura di gara avrà inizio il **28/06/2024** ore **12:00** sul "Sistema" secondo i requisiti di natura tecnica ed amministrativa di gestione di detta piattaforma ed in modo conforme a quanto prescritto dal Codice.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 71 del Codice, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E' consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto 30 del presente disciplinare di gara.

Il Saggio di Gara istituito ad hoc procederà, operando sul Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

Verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate attraverso il Sistema. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di "Documentazione amministrativa", "Offerta tecnica" e "Offerta economica" (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto



AERONAUTICA MILITARE – 3° REPARTO GENIO



di ciascun documento presentato), è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;

successivamente il Seggio di gara procederà attraverso il Sistema all'apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né all'Ufficio Affari Amministrativi del Reparto, né al Seggio di gara, né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla Documentazione amministrativa e il Seggio di gara nominato per l'esame della documentazione amministrativa procederà alla verifica dei documenti richiesti ed ivi contenuti;

trasmissione al RUP del verbale relativo alle attività svolte al fine di attivare, qualora ne ricorrano i presupposti, il subprocedimento del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101, del Codice;

comunicazione agli interessati delle eventuali esclusioni;

verbalizzazione delle attività svolte;

trasmissione delle risultanze così verbalizzate alla Commissione giudicatrice per le valutazioni ad essa attribuite;

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di aperture delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

Qualora, in funzione del numero dei concorrenti alla gara, non sia possibile terminare l'esame della documentazione amministrativa presentata da tutti gli accorrenti nel corso della prima seduta, si procederà attraverso una o più sedute riservate dopo la prima a completare le operazioni di verifica della documentazione anzidetta.

Ai fini del soccorso istruttorio i concorrenti riceveranno la richiesta a produrre la documentazione integrativa per regolarizzare la propria posizione nell'apposita "Area comunicazioni" (ai sensi Art. 29 del Codice).

Detta documentazione integrativa dovrà essere presentata entro il termine indicato nella comunicazione che verrà inviata ai soggetti interessati e comunque prima della conclusione della fase di verifica della documentazione amministrativa.

Questa stazione appaltante non può concedere proroghe al predetto termine essendo esclusivo onere del concorrente la valutazione temporale dell'eventuale necessità/possibilità di reperire e far pervenire nei tempi prescritti la documentazione richiesta ai fini del soccorso istruttorio.

Qualora detta documentazione non sia fornita, sia incompleta, sia pervenuta in ritardo ovvero non confermi le dichiarazioni precedentemente presentate, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara.

Ai sensi dell'articolo 99 del Codice, e della Delibera Anac n. 262, del 20 giugno 2023, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità tecnico professionale avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE).

I dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel Fascicolo, dagli operatori economici, in sede di comprova dei requisiti stessi nei confronti dell'aggiudicatario.

Tutti i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema relativo al FVOE, accedendo all'apposito link (Servizi ad accesso riservato – FVOE) sul Portale dell'Autorità secondo le istruzioni ivi contenute. Gli operatori economici, dovranno, altresì, inserire in tale sede, i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 94 del Codice.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati ai fini della comprova dei requisiti è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti al par. 3.4, da comprovare con le modalità che seguono.

La comprova del requisito delle SOA avviene mediante l'acquisizione d'ufficio dell'attestazione SOA, presso il FVOE, istituito da Anac.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la Piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione tecnica ed economica e dell'anomalia delle offerte.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati negli specifici documenti di gara. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte negli specifici documenti di gara e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.



AERONAUTICA MILITARE – 3° REPARTO GENIO



Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio, si procederà all'individuazione del miglior offerente mediante sorteggio pubblico.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VALUTAZIONE DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Si provvederà alla valutazione di congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 comma 1 del D.lgs.36/2023. Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. La valutazione della congruità sarà effettuata ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che in base ai costi dichiarati ai sensi dell'Art. 108 comma 9, appaia anormalmente bassa. Ai fini della verifica di anomalia si farà riferimento al punteggio assegnati dalla Commissione e non quelli eventualmente riparametrati.

Il R.U.P., su proposta della commissione giudicatrice, richiede per iscritto al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il R.U.P., con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il R.U.P. esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione ed alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato solo a seguito di apposita autorizzazione da parte degli Enti gerarchici sovraordinati e sarà obbligatorio ed eseguibile per l'Amministrazione Difesa soltanto dopo l'approvazione nei modi di legge, ai sensi dell'art. 19, comma 1 del R.D. n. 2440/1923.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento del corrispettivo.

Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è tenuto a produrre una dichiarazione di un'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo



AERONAUTICA MILITARE – 3° REPARTO GENIO



provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'affidatario. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione la polizza decorre dalla stipula del contratto con l'affidatario.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, nonché durante lo svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario è tenuto ad uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nel patto di integrità redatto da questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissive, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di BARI.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Finalità del trattamento.

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico- economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.



AERONAUTICA MILITARE – 3° REPARTO GENIO



I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento.

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati.

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati.

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno pubblicati sul sito internet.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 29, decreto legislativo n. 50/16), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet: www.aeronautica.difesa.it.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE.

Diritti del concorrente/interessato.

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha:

i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati.

Titolare del trattamento è la stazione appaltante, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo P.E.C.: 3aerogenio@postacert.difesa.it.

Consenso al trattamento dei dati personali.

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Col. G.A.r.n. GIURA ing. Antonio

(firma sostituita a mezzo stampa ai sensi



AERONAUTICA MILITARE – 3° REPARTO GENIO



dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993)

Le presenti prescrizioni amministrative si intendono accettate con la presentazione dell'offerta e costituiranno parte integrante e sostanziale del conseguente atto negoziale.

Allegato B

Estratto avviso di Gara

P24-110

OGGETTO: PROCEDURA APERTA – PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE PA IN MODALITÀ ASP APERTA. TRAMITE RDI N. 4500670 – GIOIA DEL COLLE (BA)- C.E. 204623/204723 - SVOLGIMENTO DI INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO, REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPRENDENTE GLI ELEMENTI DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E EIL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALI NECESSARI PER L'HANGAR N.2 DEL 36° STORMO PER L'ATTIVITA' MANUTENTIVA DI LINEA CORRETTIVA

STAZIONE APPALTANTE:

AERONAUTICA MILITARE – 3° REPARTO GENIO A.M. - VIA G. D'ANNUNZIO 36 - 70128 - BARI-PALESE
Tel: 080/5836127 – 080/5839668-080/5839748 - Telefax: 080/5836110 – e-mail: 3aerogenio.amm@aeronautica.difesa.it

CIG B263B5DB49 - CUP D62F24000190001 - CPV 71241000-9

IMPORTO A BASE DI GARA: € 669.129,31 OLTRE ONERI PARI A € 1.910,00 PER SONDAGGI /INDAGINI DI LABORATORIO NON SOGGETTI A RIBASSO, INARCASSA AL 4% E IVA AL 22%

CATEGORIA: SERVIZI

PROCEDURA CONCORSUALE PRESCELTA: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.Lgs. 36/2023

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

La gara sarà aggiudicata a favore del concorrente che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, Lett. B del D.Lgs. 36/2023. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: 09/07/2024

DATA SCADENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO: 13/08/2024

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Col. G.A.r.n. GIURA ing. Antonio)